

AREA DEGLI STAFF

Ordinanza n. 205 del 16/10/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA PER IL CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -CORONAVIRUS

IL SINDACO

RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus (Covid19), emanate in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Piemonte;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del 16.05.2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

CONSIDERATO che:

- negli ultimi giorni è stato registrato un preoccupante aumento dei casi di contagio da COVID-19 nel territorio comunale ed è sempre più diffuso il pericolo di assembramenti in alcune zone del territorio dove vi è concentrazione di attività ed eventi, attivi anche in orario serale, ed in cui è prevedibile un significativo afflusso di pubblico;
- nel mese di ottobre nella piazza G. Giolitti è istituito un appuntamento autunnale che prevede la partecipazione di alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante di piccole e medie dimensioni e ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 e s.m.i.;

VISTA la nota pervenuta dalla Azienda sanitaria Locale Alba Bra, Dipartimento di prevenzione, in data 12 ottobre 2020 ns. prot. 44472/2020, con la quale si rappresenta che "le attuali misure in

vigore non sembrano efficaci per la limitazione dei casi di positività presso questo Comune rispetto alla media registrata nel territorio regionale, ma al contrario i casi sono in costante incremento";

VISTE le proposte di intervento suggerite dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN2 che potrebbero essere adottate al fine di contenere l'evoluzione dell'epidemia in corso;

RICHIAMATO il DPCM 13 ottobre 2020 con il quale all'art. 1, comma 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano tra le altre, le seguenti misure:

- "c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8";
- "g) sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, [come sopra individuati], aventi carattere amatoriale";
- "I) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi";
- "m) (...) Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera" (ovvero distanziamento sociale interpersonale di almeno un metro).
- "ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività' di confezionamento che di trasporto, nonché' la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (...)";

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione, soprattutto per i soggetti più fragili, e altresì contemperare le legittime esigenze delle attività produttive operanti nel territorio comunale, mediante la predisposizione di adeguati interventi atti a contrastare il diffondersi del virus;

SENTITE le organizzazioni sindacali delle realtà produttive del territorio;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

RITENUTO, pertanto, opportuno per il periodo dal 17 al 31 ottobre 2020, adottare misure esplicative ed attuative della normativa richiamata, limitando l'orario delle attività ove per le caratteristiche fisiche risulta più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea, e precisamente:

- 1) le attività degli esercizi pubblici (bar e ristoranti) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 19,30 in assenza di consumo al tavolo;
- 2) l'attività di ristorazione con asporto, sono consentite con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 19,30 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- 3) le attività di sale giochi e sale scommesse sono consentite fino alle ore 19,30 fatte salve diverse disposizioni della Regione Piemonte;
- 4) l'esercizio delle attrazioni di spettacolo viaggiante presenti nell'area di Piazza Giolitti deve cessare alle ore 19:30 di ogni giorno di permanenza e comunque non oltre il giorno 25 ottobre 2020;
- 5) l'attività sportiva e motoria amatoriale esercitata all'interno di luoghi chiusi e non disciplinata da protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento è sospesa;
- 6) le attività ludico ricreative al chiuso non disciplinate da apposito protocollo sono sospese.

CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all'Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267 /2000 (T.U.E.L.);

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa

a far data dal giorno 17.10.2020 e fino al 31.10.2020:

- 1) le attività degli esercizi pubblici (bar e ristoranti) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 19,30 in assenza di consumo al tavolo;
- 2) l'attività di ristorazione con asporto, sono consentite con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 19,30 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 3) le attività di sale giochi e sale scommesse sono consentite fino alle ore 19,30 fatte salve diverse disposizioni della Regione Piemonte;
- 4) l'esercizio delle attrazioni di spettacolo viaggiante presenti nell'area di Piazza Giolitti deve cessare alle ore 19:30 di ogni giorno di permanenza e comunque non oltre il giorno 25 ottobre 2020;
- 5) l'attività sportiva e motoria amatoriale esercitata all'interno di luoghi chiusi e non disciplinata da protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento è sospesa;
- 6) le attività ludico ricreative al chiuso non disciplinate da apposito protocollo sono sospese.

RESTA FERMO

L'obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui, a prescindere dal luogo e dall'orario, non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni settoriali relative a determinate attività economiche e sociali.

RICHIAMA

- il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 13 ottobre 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;

DISPONE

- che la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine siano incaricate della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Bra

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione prevista dall'art. 650 del c.p. .

AVVERTE

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Signor Prefetto della Provincia di Cuneo;
- Signor Questore della Provincia di Cuneo;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte;
- Al Corpo di Polizia Municipale;
- Alla stazione dei Carabinieri di Bra;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Bra;
- Al Responsabile della Protezione Civile locale.

Sindaco

FOGLIATO GIOVANNI